



**CORTE DEI CONTI**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE**

nelle camere di consiglio del 4 settembre e del 2 ottobre 2019

composta dai magistrati:

- Dott. Antonio CONTU - Presidente  
Dott.ssa Valeria FRANCHI - Consigliere  
Dott.ssa Flavia D'ORO - Referendario (relatore)  
Dott.ssa Paola LO GIUDICE - Referendario

**RELAZIONE DI FINE MANDATO**  
**COMUNE DI ACQUALAGNA**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;


Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il T.U. delle Leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, successivamente, con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008 nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;



Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente i meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della Legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il Decreto Legge n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla Legge n. 213 del 7 dicembre 2012 ed in particolare l'art.1-bis contenente modifiche all'art. 4 del D. Lgs. n. 149 del 6 settembre 2011, come ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 (in G.U. di pari data n. 54), convertito in L. 2 maggio 2014, n. 68 (in G.U. 5 maggio 2014 n. 102), che ha sostituito gli originari commi 2, 3 e 3-bis con gli attuali commi 2 e 3;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 aprile 2013, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 29 maggio 2013, con il quale sono stati approvati gli "schemi tipo" di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (ex allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione superiore o uguale a 5.000 abitanti (ex allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiori a 5.000 abitanti (ex allegato C);

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e, successivamente, con la delibera del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008 nonché, da ultimo, con provvedimento del Consiglio di Presidenza del 24 giugno 2011, pubblicato in GURI n. 153 del 4 luglio 2011;

Vista la deliberazione della Sezione Autonomie n. 15 del 9 aprile 2015, concernente l'individuazione dei soggetti legittimati alla sottoscrizione della relazione di fine mandato;

Vista la nota del Comune di Acqualagna prot. n. 3366 del 3 aprile 2019, acquisita agli atti di questa Sezione il 4 aprile 2019 e protocollata al n. 810, con la quale il Sindaco ha inoltrato a questa Sezione la relazione di fine mandato dallo stesso sottoscritta ai sensi del richiamato art. 4 del D. Lgs. 149/2011 e s.m.i.;

Vista la nota del 24 maggio 2019, prot. n. 5429, acquisita agli atti di questa Sezione in pari data e protocollata al n. 1994, con la quale il Sindaco del Comune di Acqualagna dava riscontro alla nota istruttoria prot. n. 1963 del 23 maggio 2019 di questa Sezione regionale di controllo;

Udito il relatore, dott. ssa Flavia D'Oro;

PREMESSO CHE

- L'art. 4 del d. lgs. n. 149/2011 e successive modifiche, prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della provincia o dal Sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale;

- la relazione è certificata dall'Organo di revisione dell'Ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione da parte del Sindaco, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale; nei tre giorni successivi la relazione, unitamente alla certificazione, è trasmessa dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- la relazione contiene la descrizione delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli Enti controllati dal Comune o dalla Provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli



output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;  
f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

- al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di divulgazione informativa nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha previsto che la Relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della Provincia o del Comune da parte del Presidente della provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

- il comma 6 dell'art. 4 del d.lgs. n. 149/2011 prevede specifiche misure sanzionatorie in capo al Sindaco, in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, e in capo al Responsabile del servizio finanziario del comune o al Segretario generale, in caso di mancata predisposizione della relazione, disponendo altresì che il Sindaco è tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'Ente;

#### RILEVATO CHE

- gli enti locali interessati dalle elezioni amministrative del 26 maggio 2019 erano tenuti a redigere la relazione di fine mandato entro il 27 marzo 2019, nonché a pubblicarla sul sito istituzionale dell'Ente entro e non oltre il 18 aprile 2019;
- il Sindaco del Comune di Acqualagna ha sottoscritto la relazione di fine mandato, redatta secondo lo schema tipo approvato con il D.M. del 26 aprile 2013, in data 27 marzo 2019 e quindi entro il termine previsto dalla normativa;
- la relazione è stata certificata dall'Organo di revisione in data 3 aprile 2019, quindi entro il termine previsto dalla normativa;
- la relazione è stata trasmessa a questa Sezione in data 3 aprile 2019 con prot. n. 3366 ed è stata protocollata il 4 aprile 2019 al n. 810;
- la relazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione trasparente", sebbene nella sotto-sezione di primo livello "Altri

contenuti" anziché nella sotto-sezione di primo livello "Organizzazione", sotto-sezione di secondo livello "Organi di indirizzo politico-amministrativo", come previsto dalla normativa vigente (art. 9 e 14 del d. lgs. n. 33/2013) e i successivi chiarimenti forniti dall'ANAC con le "FAQ in materia di trasparenza sull'applicazione del d. lgs. n. 33/2013", n. 5.36; si fa presente, inoltre, che non risulta pubblicata la data di trasmissione a questa Sezione;

- la relazione concorda con i dati in possesso della Sezione, per gli aspetti indicati nell'art. 4, comma 4, del d.lgs. 149/2011 e dal D.M. del 26 aprile 2013 sopra citato, che, per quanto concerne i rilievi della Corte dei conti, fa riferimento ai "rilievi effettuati per gravi irregolarità contabili in seguito ai controlli di cui ai commi 166-168 dell'art. 1 della Legge 266/2005";
- con nota istruttoria prot. n. 1963 del 23 maggio 2019, questa Sezione rilevava che dal sito non era possibile evincere la data di pubblicazione; invitava inoltre l'Ente ad attenersi alla normativa vigente in materia di pubblicazione;
- con risposta del 24 maggio 2019, prot. n. 5429, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 1994, il Comune di Acqualagna attestava che la pubblicazione sul sito istituzionale è avvenuta in data 3 aprile 2019, quindi entro il termine massimo previsto dalla normativa, allegando idonea documentazione;
- con nota del 12 giugno 2019, prot. 6213, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 2330, il Comune di Acqualagna comunicava di aver provveduto alla pubblicazione secondo le modalità di pubblicazione previste dalla normativa sopra citata;

**P.Q.M.**

la Sezione regionale di controllo per le Marche,

**ACCERTA**

il sostanziale rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, d. lgs. n. 149/2011, pur rilevandosi le criticità sopra richiamate

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia trasmessa, in via telematica, al Sindaco, al Consiglio comunale, all'Organo di revisione del Comune di Acqualagna, con riserva di ulteriore



esame della relazione, da parte della Sezione, per le attività di competenza nonché con la richiesta di pubblicazione della presente sul sito istituzionale dell'Ente, ad integrazione della relazione già pubblicata, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 33/2013.

Così deliberato in Ancona, nelle camere di consiglio del 4 settembre e del 2 ottobre 2019.

Il Relatore

Flavia D'Oro



Il Presidente

Antonio Contu



Depositata in Segreteria in data **14 OTT. 2019** ... Il Direttore della Segreteria

IL FUNZIONARIO

Dott.ssa Barbara MECOZZI

